

RESOCONTO STENOGRAFICO

339ª SEDUTA

MARTEDI 5 MARZO 1991

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

INDICE

Congedi	12341
Commissioni legislative	
(Comunicazione di assenze e sostituzioni)	12344
(Comunicazione di richieste di parere)	12343
(Comunicazione di pareri resi)	12343
Disegni di legge	
(Annunzio di presentazione)	12341
(Comunicazione di invio alle competenti Commissioni legislative)	12342
«Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione» (n. 942 - 905 - titolo III/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	12347, 12351, 12358, 12360, 12362, 12368
PLACENTI (PSI)	12347
LA RUSSA, <i>Assessore per gli enti locali</i>	12348, 12356, 12357, 12362
D'URSO (PCI-PDS)*	12352, 12363, 12369
GUELI (PCI-PDS)	12352, 12355, 12364, 12367
TRINCANATO (DC)*	12352, 12353, 12358, 12361, 12369
PIRO (Gruppo Misto)*	12353, 12361, 12367
CRISTALDI (MSI-DN)	12355, 12364
CUSIMANO (MSI-DN)	12357
CAPITUMMINO (DC), <i>Presidente della Commissione speciale e relatore</i>	12358, 12359, 12365
PEZZINO (DC)	12364
BARBA (PSI)	12365
COLOMBO (PCI-PDS)	12367
AIELLO (PCI-PDS)	12367
Interrogazioni	
(Annunzio)	12344
(Comunicazione di trasformazione di interrogazioni con richiesta di risposta in commissione in interrogazioni con richiesta di risposta scritta)	12346
(Comunicazione di ritiro)	12346
(Rinvio dello svolgimento):	
PRESIDENTE	12346

Mozioni

Pag.	(Annunzio)	12346
------	------------------	-------

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 17,25.

COSTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo per la seduta odierna gli onorevoli Caragliano e Coco.

Non sorgendo osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

numero 1018: «Modifica all'articolo 24 della legge regionale 30 marzo 1981, numero 37 concernente disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la rego-

lamentazione dell'esercizio venatorio», dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario),
in data 27 febbraio 1991;

numero 1019: «Modifica all'articolo 15 della legge regionale 24 giugno 1986, numero 31 in materia di incompatibilità per gli amministratori locali», dall'onorevole Palillo,
in data 2 marzo 1991;

numero 1020: «Agevolazioni per i collegamenti telefonici delle isole minori», dagli onorevoli Grillo e Barba,
in data 2 marzo 1991;

numero 1021: «Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, numero 29, sulla elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana», dagli onorevoli Stornello, Gentile, Mazzaglia, Placenti, Barba,
in data 2 marzo 1991;

numero 1022: «Delimitazione dei confini della riserva dello Zingaro», dall'onorevole Grillo,
in data 2 marzo 1991;

numero 1023: «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 dicembre 1980, n. 127 "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana"», dagli onorevoli La Porta, Parisi, Altamore, Aiello, Capodicasa, Consiglio, D'Urso, Virlinzi,
in data 2 marzo 1991;

numero 1024: «Disposizioni sulla promulgazione, raccolta e pubblicazione delle leggi e degli altri atti normativi della Regione e sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana», dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario),
in data 2 marzo 1991;

numero 1025: «Riordino dell'Osservatorio epidemiologico regionale e del sistema informativo sanitario», dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario) su proposta dell'Assessore per la Sanità (Alaimo),
in data 2 marzo 1991;

numero 1026: «Interventi per favorire il risanamento ed il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffuse - Contributi alle associazioni degli allevatori», dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario), su proposta dell'Assessore per la Sanità (Alaimo),
in data 2 marzo 1991;

numero 1027: «Soppressione della tassa di concessione governativa regionale per il rinnovo annuale della licenza di porto di fucile per uso di caccia», dagli onorevoli Russo, Vizzini, Colombo,
in data 2 marzo 1991;

numero 1028: «Intervento straordinario della Regione per la "Gela 2"», dall'onorevole Cicero,
in data 2 marzo 1991;

numero 1029: «Rifinanziamento della legge regionale 5 giugno 1989, numero 12 concernente il risanamento degli allevamenti zootecnici colpiti da malattie infettive», dagli onorevoli Chessari, Parisi, Aiello, Altamore, Bartoli, Capodicasa, Colombo, Consiglio, Damigella, D'Urso, Gueli, Gulino, La Porta, Laudani, Russo, Virlinzi, Vizzini,
in data 5 marzo 1991;

numero 1030: «Provvidenze in favore dell'Ente autonomo "Biennale internazionale ennesa di archeologia"», dall'onorevole Mazzaglia,
in data 5 marzo 1991.

Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati inviati alle competenti commissioni legislative:

«Affari istituzionali» (I)

— numero 998: «Trasferimento di beni patrimoniali disponibili della Regione siciliana», d'iniziativa parlamentare,
trasmesso in data 28 febbraio 1991.

«Bilancio» (II)

— numero 1002: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, numero 35 recante istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate», d'iniziativa governativa,
trasmesso in data 28 febbraio 1991.

«Ambiente e territorio» (IV)

— numero 997: «Provvedimenti per la costruzione di un parcheggio al viale della Vittoria di Agrigento», d'iniziativa parlamentare,
trasmesso in data 28 febbraio 1991.

«Cultura, formazione e lavoro» (V)

— numero 994: «Concessione di un contributo una tantum alla facoltà di ingegneria della Università di Catania per acquisto di attrezzature didattiche e di laboratorio», d'iniziativa parlamentare,

trasmesso in data 28 febbraio 1991.

«Servizi sociali e sanitari» (VI)

— numero 969: «Norme in materia di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico, odontotecnico, meccanico ortopedico ed ernista», d'iniziativa parlamentare,

trasmesso in data 28 febbraio 1991, parere V Commissione (già trasmesso alla V Commissione «Cultura, formazione e lavoro», parere VI Commissione, in data 30 gennaio 1991);

— numero 995: «Provvedimenti in favore del Centro interdisciplinare per lo studio e la terapia del melanoma», d'iniziativa parlamentare,

trasmesso in data 28 febbraio 1991.

Comunicazione di richieste di parere.

PRESIDENTE. Comunico che le seguenti richieste di parere, pervenute dal Governo, sono state assegnate alle competenti Commissioni:

«Attività produttive» (III)

— Deliberazione Ems numero 5 del 25 febbraio 1991 (896), pervenuta in data 27 febbraio 1991,

trasmessa in data 28 febbraio 1991.

«Ambiente e territorio» (IV)

— Legge regionale 25 maggio 1990, numero 7, articolo 1, comma 2, lire 30 milioni. Programma di interventi per la realizzazione di infrastrutture relative alla valorizzazione turistica del territorio (891), pervenuta in data 25 febbraio 1991,

trasmessa in data 28 febbraio 1991;

— Legge regionale 16 maggio 1978, numero 8, articolo 2 - Legge regionale 26 gennaio 1991, numero 6 - Impianti sportivi, lire 90 miliardi (892), pervenuta in data 25 febbraio 1991, trasmessa in data 28 febbraio 1991.

«Servizi sociali e sanitari» (VI)

— Unità sanitaria locale numero 11 di Agrigento - Trasformazione posti dell'organico in servizio veterinario (893), pervenuta in data 25 febbraio 1991,

trasmessa in data 28 febbraio 1991;

— Unità sanitaria locale numero 36 di Catania. Assegnazione finanziamento in conto capitale 1985 e 1986 capitolo 81505 - Delibera numero 26 del 1986 e 110 del 1986 richiesta variazione piano di acquisto (894), pervenuta in data 25 febbraio 1991,

trasmessa in data 28 febbraio 1991.

Comunicazione di pareri resi.

PRESIDENTE. Comunico che da parte delle competenti Commissioni sono stati resi i seguenti pareri:

«Bilancio» (II)

— Programma operativo plurifondo della Regione siciliana di cui al regolamento Cee numero 2052 del 1988 (811), reso in data 20 febbraio 1991,

trasmesso in data 28 febbraio 1991;

— Schema di progetto di sviluppo per le zone interne - Attuazione articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 26 (824), reso in data 14 febbraio 1991,

trasmesso in data 28 febbraio 1991;

— Legge 18 maggio 1989, numero 183, articolo 31. Schema previsionale e programmatico della Regione siciliana. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (836), reso in data 20 febbraio 1991, trasmesso in data 28 febbraio 1991.

«Servizi sociali e sanitari» (VI)

— Schemi di convenzione con i policlinici delle università siciliane (764), reso in data 21 febbraio 1991,

trasmesso in data 28 febbraio 1991;

— Unità sanitaria locale numero 57 di Mililmeri - Richiesta autorizzazione trasformazione posti (864), reso in data 6 febbraio 1991, trasmesso in data 13 febbraio 1991.

Comunicazione di assenze e sostituzioni nelle riunioni delle Commissioni parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 69, quarto comma, del Regolamento interno, le assenze e le sostituzioni nelle riunioni delle Commissioni parlamentari, tenutesi nel periodo 28 febbraio-1 marzo 1991.

«Attività produttive» (III)

Assenze:

Riunione del 28 febbraio 1991: Consiglio.

Sostituzione:

Riunione del 28 febbraio 1991: Aiello sostituito da Virlinzi.

«Ambiente e territorio» (IV)

Assenze:

Riunione del 28 febbraio 1991: Graziano, Laudani, Petralia, Nicolosi Nicolò.

Sostituzione:

Riunione del 28 febbraio 1991: Colombo sostituito da D'Urso.

«Cultura, formazione e lavoro» (V)

Assenze:

Riunione del 28 febbraio 1991: Galasso.

«Servizi sociali e sanitari» (VI)

Assenze:

Riunione del 28 febbraio 1991, ant.: Martino, Bartoli.

Riunione del 28 febbraio 1991, pom.: Martino, Barba, Bartoli, Pulvirenti, Xiumè.

«Commissione sulla trasparenza»

Assenze:

Riunione del 28 febbraio 1991: Susinni, Graziano.

Riunione dell'1 marzo 1991: Russo, Placenti, Coco, Nicolosi Nicolò, Palillo, Cristaldi, Galipò, Graziano, Laudani, Purpura, Susinni.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

COSTA, segretario:

«All'Assessore per il Turismo, le comunicazioni e i trasporti e all'Assessore per i Lavori pubblici, per sapere:

— se siano a conoscenza che l'Anas ha disposto, ancora una volta, la chiusura al transito della SS numero 121 all'ingresso di Leonforte, situazione che si ripete ormai da moltissimi anni per la mancata soluzione dei problemi connessi che, di volta in volta, vengono dati per risolti e che puntualmente si riscontrano non risolti.

La situazione che si viene a determinare con la chiusura di detta arteria è di grave nocimento per la popolazione del grosso centro di Leonforte, la quale ogni volta è costretta a servirsi di arterie alternative con grave danno economico e notevole perdita di tempo (2592). (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*).

MAZZAGLIA.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

COSTA, segretario:

«All'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per sapere:

— se sia a conoscenza della grave ingiustizia subita dai coniugi Calabrò Carmelo e Amenta Grazia Maria in seguito ad un contenzioso con la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane;

— se, in particolare, sia a conoscenza che i predetti coniugi, che erano titolari di un finanziamento agevolato concesso dalla Crias il 15 giugno 1977, sono stati citati in giudizio e condannati con sentenza del Tribunale di Catania, per il mancato pagamento degli effetti scaduti, alla perdita del mutuo agevolato ed al pagamento di lire 14.842.544 più gli interessi ordinari;

— se sia a conoscenza che la citata sentenza del Tribunale di Catania è stata assunta sulla base di elementi del tutto inesistenti, poiché i coniugi Calabrò-Amenta non avevano mai

omesso il pagamento di alcuno degli effetti in scadenza derivanti dal debito contratto con la Crias;

— se sia a conoscenza, pertanto, che, in seguito all'assurda sentenza del Tribunale di Catania, i predetti coniugi sono stati costretti a pagare per la seconda volta il capitale relativo al mutuo contratto oltre agli interessi relativi, con conseguente illecito arricchimento della Crias;

— quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza per ripristinare giustizia e correttezza nei rapporti tra la Crias e i coniugi Calabrò-Amenta, onde restituire agli stessi, con il rimborso delle somme doppiamente pagate, la necessaria serenità e la conseguente certezza del diritto» (2588). *(L'interrogante chiede risposta con urgenza).*

BONO.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i Lavori pubblici, per sapere:

— se intendano intervenire presso gli organi dell'Ente acquedotti siciliani per assicurare il personale necessario alla gestione dell'acquedotto e della rete di distribuzione del comune di Valderice.

Recentemente è stato disposto il trasferimento di uno dei due fontanieri assegnati a quel Comune, causando una grave disfunzione nella distribuzione idrica, con serio malcontento tra la cittadinanza.

Il territorio di Valderice è esteso ed è suddiviso in diverse frazioni mediamente distanti dal centro cittadino chilometri 5, ognuna delle quali è alimentata da un serbatoio, con un totale di numero 8 serbatoi.

Nel passato il servizio veniva disimpegnato da quattro unità, mentre ormai ne rimane solo una.

Se si tiene conto, inoltre, che con la stagione estiva e con la presenza dei turisti e dei villeggianti le esigenze idriche aumentano ed il servizio dell'acquedotto richiede maggiore presenza ed impegno, appare evidente l'urgenza e la necessità non solo di reintegrare l'unità trasferita, ma anche di aumentare il numero dei fontanieri;

— quali iniziative intendano adottare nell'eventuale inerzia dell'Ente acquedotti siciliani per evitare disservizi ed inconvenienti (2590). *(L'interrogante chiede risposta con urgenza).*

GRILLO.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per sapere:

— se siano a conoscenza che a venti anni dall'emanazione della legge n. 426 del 1971, i piani commerciali continuano a restare lettera morta in tutta la Sicilia e segnatamente a Modica, dove l'immobilismo delle amministrazioni comunali non ha permesso di dotare il comune dell'importante strumento di programmazione, dando spazio ad un rilascio incontrollato e discriminato delle autorizzazioni amministrative e causando gravi squilibri nella rete distributiva della città;

— se siano a conoscenza che il disinteresse dell'Assessorato regionale ha consentito il prosperare e il consolidarsi del fenomeno dell'abusivismo, che danneggia gli operatori del settore i quali, a differenza degli abusivi, pagano imposte e tasse;

— quali interventi urgenti intendano adottare per avviare a soluzione il problema» (2591). *(L'interrogante chiede risposta con urgenza).*

XIUMÈ.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate sono state già inviate al Governo.

Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta in Commissione presentata.

COSTA, segretario:

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, per sapere:

— se il progetto della rete fognante del comune di Marsala sia stato sottoposto ai previsti pareri degli organi tecnici regionali ed abbia ottenuto la prescritta approvazione assessoriale;

— se l'esecuzione in corso sia conforme;

— se, in particolare, siano stati effettuati i necessari studi sui pericoli d'eventuale inquinamento marino e della costa a causa dello scarico a mare, prendendo in considerazione anche le conseguenze determinate dalle correnti marine.

Data l'entità dell'opera e le ripercussioni che può determinare in tutto l'ambiente, appare urgente avere certezza, rassicurare l'opinione pub-

blica e adottare eventuali provvedimenti tempestivamente per gli opportuni rimedi» (2589). *(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).*

GRILLO.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata sarà trasmessa al Governo e alla Commissione competente.

Comunicazione di ritiro di interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che, con nota del 5 marzo 1991, l'onorevole Ordile ha ritirato l'interrogazione a sua firma numero 2565 «Non realizzazione per impatto ambientale della strada Rafa-Valle ortiche Calcatizzo nel Comune di Galati Mamertino».

Comunicazione di trasformazione di interrogazione con richiesta di risposta in Commissione in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

PRESIDENTE. Comunico che, per assenza, degli onorevoli interroganti, è trasformata in scritta la seguente interrogazione della rubrica «Sanità» con richiesta di risposta in Commissione:

numero 2475: «Tempestiva e puntuale evasione delle pratiche di riconoscimento delle malattie invalidanti ai fini dell'ottenimento della pensione, dell'assegno o dell'indennità civile», degli onorevoli La Porta, Gulino, Bartoli.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione presentata.

COSTA, segretario:

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso che:

— la guerra condotta dalle forze alleate contro l'Iraq per il rispetto delle risoluzioni dell'Onu e la conseguente liberazione del Kuwait ha determinato, oltre al gravissimo bilancio in

termini di vite umane, la conseguente quasi totale distruzione dell'Emirato;

— pur con la dovuta approssimazione, è stato calcolato che il costo complessivo per la ricostruzione del Kuwait comporta una previsione certamente non inferiore a 200 miliardi di dollari, pari a circa 220 mila miliardi di lire;

— mentre erano in corso i combattimenti e prima ancora che il Kuwait fosse definitivamente liberato, è stato dato il via alla corsa per l'aggiudicazione di commesse per la ricostruzione del ricco Emirato;

— già parecchi contratti sono stati aggiudicati a società statunitensi, inglesi, francesi, saudite e perfino cipriote, ed altri ancora stanno, in questi giorni, per essere stipulati;

— appare del tutto incomprensibile da parte del Governo italiano la totale assenza di iniziative tese a tutelare gli interessi economici dell'apparato produttivo nazionale, certamente interessato all'enorme opera di ricostruzione del Kuwait,

impegna il Governo della Regione

— ad intervenire sollecitamente presso il Governo nazionale per l'assunzione di ogni iniziativa necessaria all'inserimento delle strutture produttive nazionali, con particolare riferimento a quelle siciliane, nell'opera di ricostruzione del Kuwait;

— ad assumere ogni iniziativa tesa alla ripresa e conseguente rilancio delle relazioni economiche e produttive tra le aziende siciliane, in passato e fino all'inizio della crisi internazionale operanti nell'Emirato, ed il Kuwait (116).

BONO - CRISTALDI - CUSIMANO
- PAOLONE - RAGNO - TRICOLI
- VIRGA - XIUMÈ.

PRESIDENTE. La mozione testè annunciata sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

Rinvio dello svolgimento di interrogazioni della rubrica «Territorio ed ambiente».

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno, che reca: Svolgimento,

ai sensi dell'articolo 159, comma terzo del Regolamento interno, di interrogazioni della rubrica «Territorio ed ambiente».

Per l'assenza dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 17,45).

La seduta è ripresa.

Permanendo l'assenza dell'Assessore per il Territorio e l'ambiente, rinvio lo svolgimento delle interrogazioni iscritte al secondo punto dell'ordine del giorno.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. - Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno, che reca: Discussione di disegni di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge «Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione» (942 - 905 - Titolo III/A).

PRESIDENTE. Si procede al seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione» (942 - 905 - titolo III/A), che si era interrotta nella seduta numero 338 del 27 febbraio 1991, in sede di discussione generale.

Invito i componenti della «Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge in materia di controlli, di trasparenza amministrativa, di appalti e di pubblici concorsi», a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

È iscritto a parlare l'onorevole Placenti. Ne ha facoltà.

PLACENTI. Signor Presidente, i contenuti e gli aspetti salienti del disegno di legge in discussione sono stati ampiamente illustrati, nel corso degli interventi di giovedì pomeriggio in quest'Aula, a cominciare da quello del Presidente della Commissione speciale, onorevole Capitummino, nella sua veste di relatore, e perciò mi asterrò dal farvi anch'io riferimento.

Prendo la parola, invece, perché vorrei tentare, molto più modestamente (e spero di farlo

anche in un arco di tempo limitato), una valutazione d'ordine generale su questo disegno di legge che, se approvato — come io mi auguro che sia — rappresenterà una prima positiva risposta all'esigenza di riformare alcuni istituti.

Esigenza che, in maniera forte, fu avvertita in quest'Aula nelle giornate che videro i deputati dell'Assemblea regionale impegnati a dibattere, dopo l'uccisione del giudice Livatino, sulle risposte forti e coerenti da dare ai problemi della convivenza civile e dell'assetto istituzionale della nostra Regione. Voglio limitarmi a ricordare che la stessa decisione di istituire una Commissione speciale, cui affidare questo mandato specifico, venne a conclusione di quel dibattito.

Il disegno di legge intende far fronte in prima battuta a quell'esigenza. A tal proposito non mi pare che colgano pienamente nel segno quei colleghi che a monte di questo disegno di legge hanno individuato la nota sentenza della Corte costituzionale numero 453 del settembre 1990, che esprimeva un giudizio di incostituzionalità sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi così come previste dall'articolo 28 della legge numero 125 del 1980 e successivamente dall'articolo 7 della legge numero 2 del 1988.

Questo disegno di legge, infatti, non vuole essere una risposta, per così dire, tecnica al problema posto dalla Corte costituzionale, ma vuole rappresentare qualcosa di più. Nel dibattito parlamentare successivo all'omicidio del giudice Livatino, cui prima ho fatto riferimento, sono stati individuati alcuni terreni specifici di intervento e, tra questi, intanto, l'esigenza primaria di affondare il bisturi profondamente su un aspetto della vita pubblica regionale, cioè sulla commistione, che si era venuta a determinare, tra Amministrazione e Politica, tra le funzioni proprie dell'amministrazione e la sfera di decisione politica.

Si disse allora, e si può ripetere adesso, che nessuno intende in alcun modo colpevolizzare alcuno, nessuno intende fare il processo a chicchessia; semmai è in discussione, adesso come allora, una concezione che, come tutti abbiamo visto, si è appalesata non perfettamente corretta, ma, anzi, possibile fonte di deviazioni e di devianze, quella commistione di cui si diceva e che andava, comunque, spezzata.

Il disegno di legge in discussione riprende questo argomento, risponde a questa esigenza. Quando noi determiniamo la composizione della

commissione mediante sorteggio di nominativi tratti da albi e stabiliamo che a presiedere questa commissione di concorso sia chiamato uno eletto dagli stessi componenti sorteggiati, ritengo che abbiamo dato risposta a quella che avevamo individuato come esigenza fondamentale primaria. Ecco perché dicevo la volta scorsa, e mi piace ripeterlo adesso, il disegno di legge è una prima, buona, valida risposta.

Non solo ci muoviamo in sintonia con la legge di riforma nazionale, ma addirittura, in Sicilia, facciamo un passo avanti. Di ciò non dobbiamo avere paura. Si tratta, anzi, di un modo di legiferare che va elogiato. Auspico, pertanto, che questa nostra intuizione sia mantenuta dall'Assemblea, perché, a mio modo di vedere, costituisce il fatto di maggior rilievo e di maggiore novità nell'impianto complessivo del disegno di legge.

Ecco perché, avviandomi alla conclusione, vorrei ancora una volta ricordare che se noi al disegno di legge conferiamo questa valenza, questa validità (e non possiamo non conferirgliela), è necessario allora considerarlo il primo tassello di un mosaico più generale; l'inizio di una piccola stagione di riforme che subito dopo deve vedere impegnata quest'Aula nel varo delle altre iniziative legislative che insieme a questa sono state concepite come materia da affidare all'elaborazione della speciale Commissione per la trasparenza.

Intendo riferirmi al disegno di legge sulla trasparenza amministrativa, a quello sui controlli, ed all'altro sugli appalti. Ritengo che la Commissione abbia già fatto un buon lavoro esitando tre dei quattro disegni di legge ad essa affidati, ma penso, altresì, che essa debba mettere mano subito al disegno di legge sugli appalti.

Voglio limitarmi a ricordare che proprio dal banco del Governo e per bocca del Presidente della Regione sono state formulate denunce ben precise su ciò che avviene negli enti locali. Denunce circostanziate per fenomeni che si verificano presso gli enti locali.

Noi abbiamo il dovere di non fermarci soltanto alla denuncia. Abbiamo il dovere di andare oltre, di elaborare risposte normative che possano salvaguardarci da tali rischi di inquinamento amministrativo.

Sono convinto che il Governo, che non ha ancora presentato il disegno di legge sugli appalti, lo farà nel più breve tempo possibile; così

come ritengo che, insieme a questi quattro provvedimenti legislativi di riforma, sia necessario porre mano al riordino degli enti locali, nel solco di quanto ha fatto il legislatore nazionale con la legge numero 142 del 1990.

Abbiamo il dovere, in questo scorcio finale di legislatura, di dare alla Sicilia norme che possano costituire riferimenti certi per tutti i soggetti pubblici, dalla Regione agli enti locali, altrimenti non si spiegherebbe la necessità di approvare una normativa regionale *ad hoc*, dal momento che gli enti locali avrebbero potuto comporre le commissioni di concorso applicando le norme nazionali. Se stiamo approvando una legge lo facciamo in vista della necessità di introdurre, in questa materia, delle proposizioni normative in grado di mettere ordine e di salvaguardarci dal rischio che si ripetano fenomeni di malcostume, verificatisi in passato. Il lavoro della Commissione per la trasparenza serve a questo. In particolare, questo disegno di legge, se inserito nel contesto che ho cercato di illustrare e se intimamente connesso con quel dibattito dell'Assemblea, rappresenterà una prima, buona, valida risposta.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò con la necessaria brevità di rendere qualche chiarimento agli oratori che sono intervenuti in questo dibattito su un disegno di legge delicato, importante e, vorrei dire, atteso dagli abitanti della nostra Regione.

Non ho avuto l'opportunità di seguire di persona tutto il dibattito ma, attraverso il resoconto stenografico, ho potuto prendere nota delle osservazioni che i colleghi con puntualità, competenza ed acume hanno svolto. È da anni che l'Assemblea regionale è impegnata nel tentativo di individuare la procedura più celere e trasparente da adottare in materia concorsuale. Puntualmente il dibattito si è concluso con l'approvazione di leggi che, o si sono dimostrate inapplicabili, o sono state impugnate dal Commissario dello Stato.

Mi riferisco soprattutto alla legge numero 2 del 1988, che non credo sia stata — come ha rilevato l'onorevole Piro — «sabotata dal Governo». Detta legge, che è una buona legge,

presentava delle smagliature che, di fatto, l'hanno resa inapplicabile. Ma ciò è avvenuto per volontà dell'Assemblea, non del Governo; perché, ad esempio, il termine del 30 giugno 1989 era un termine perentorio entro il quale dal regime transitorio si doveva assolutamente passare al regime definitivo. Detto termine non è stato voluto dal Governo, ma da questa Assemblea con una norma rigida certamente non conseguente all'adozione della migliore tecnica legislativa possibile.

La stessa legge, quando all'articolo 4 prevedeva la novità dei quiz, non ha approfondito le difficoltà connesse e connaturate con la scelta di quiz adeguati alle varie tipologie concorsuali o alle diverse figure professionali. Ciò ha fatto sì che alla scadenza i quiz non fossero pronti e che, di conseguenza, l'articolo 4 non fosse applicabile, pur essendo cessato il regime transitorio per effetto della norma-saracinesca voluta da questa Assemblea.

Ha fatto bene il Presidente della Commissione speciale e relatore, onorevole Capitummino, nella sua sintetica ma chiara introduzione, a tracciare un *excursus* dei lavori della Commissione, elencando le difficoltà incontrate, gli obiettivi prefissati ed i numerosi testi di disegni di legge presentati.

L'onorevole Capitummino, nel tracciare questo *iter* legislativo, ha avuto l'indubbio merito di riconoscere la validità della scelta fatta dal Governo. Di questo riconoscimento gli siamo grati, anche perché voglio pubblicamente dargli atto di avere condotto i lavori con la necessaria decisione ed incisività, tant'è che la Commissione, su cinque disegni di legge, ne ha esitati quattro; ha esitato, cioè, tutti i disegni di legge che aveva iscritto all'ordine del giorno. Il Governo ha contribuito in tutti i momenti a che questi lavori dessero i propri frutti, ed i relativi disegni di legge arrivassero in Aula.

Ha fatto bene l'onorevole Placenti a ricordare, proprio un momento fa, che la riforma dei concorsi non è una riforma a se stante, ma il tassello di un mosaico che deve portare al rinnovamento della politica e della vita amministrativa in questa Regione. Rinnovamento che passa anche attraverso le norme di recepimento della legge numero 142 del 1990 dello Stato, per riorganizzare i comuni attraverso le norme sui controlli, che debbono essere efficaci e trasparenti, ma anche attraverso l'approvazione delle norme sulla trasparenza. Mi auguro

inoltre che si pervenga anche alla modifica delle procedure degli appalti, per la cui stesura è necessario trovare un momento di sintesi nel lavoro della Giunta di governo, prima di essere esaminate dalla Commissione speciale.

È stato osservato, da parte dell'onorevole Gueli, che non erano necessarie delle modifiche legislative, bastando una semplice circolare: ma, dopo la sentenza della Corte costituzionale, dopo l'impugnativa della legge, che abbiamo approvato l'anno scorso, da parte del Commissario dello Stato, mi sembra semplicistico e riduttivo parlare di circolare.

Viceversa credo, onorevoli colleghi, che abbia colto nel segno, nella prima parte del suo intervento, l'onorevole Cristaldi, quando ci ha ricordato, nel suo pregevole intervento, che il disegno di legge del Governo e, quindi, l'attività della Commissione speciale vanno visti nel clima che si era determinato dopo la sentenza della Corte costituzionale, quando la «grande stampa» si interessò, ancora una volta, del caso Sicilia. Né credo che il fatto di presentare oggi in Aula delle norme innovative in materia di procedure concorsuali, possa fare sentire questa classe dirigente una «classe dirigente dimezzata», così come è stato osservato da parte dell'onorevole Graziano.

È vero, al contrario, che noi abbiamo voluto fare qualcosa in più rispetto alle procedure dello Stato, ma solo per recuperare credibilità dopo la censura forte che ci era pervenuta da parte della Corte costituzionale e per recepire nella sostanza la normativa della legge numero 142 del 1990 dello Stato, che pone un taglio netto fra la politica e l'amministrazione, tra la burocrazia e le rappresentanze elettive nei comuni, nella provincia e nella stessa Regione.

Credo, onorevole Piro, che il Governo regionale con la legge numero 2 del 1988 abbia dato delle risposte e che si sia mosso in ogni fase successiva per compiere il proprio dovere in una materia difficile, complessa e intrisa di complicazioni, soprattutto per l'intervento del Commissario dello Stato.

Vorrei ricordare che subito dopo il 30 giugno 1989, quando ci si rese conto che la norma-saracinesca era stata inserita nella legge numero 2 del 1988 senza un approfondimento sufficiente, il Governo, nella persona dell'Assessore pro-tempore, onorevole Canino, chiese al Consiglio di Giustizia amministrativa un parere per l'applicabilità degli articoli 3 e 4. Nel contempo, nell'autunno del 1989 il Governo per

mezzo del suo Presidente, l'onorevole Nicolosi, presentò una norma di proroga del regime provvisorio; nella primavera del 1990 si è fatto carico di un apposito organico disegno di legge che successivamente, il 29 luglio 1990, fu approvato da quest'Aula dopo un serrato dibattito. Purtroppo, e apriamo questa parentesi senza volontà di polemizzare con alcuno, in sede di discussione dell'articolato, onorevole Presidente dell'Assemblea, sono stati introdotti degli emendamenti estranei all'oggetto della legge che sono incorsi nell'impugnativa del Commissario dello Stato, per cui tutto il lavoro è stato vanificato.

La ricordata sentenza della Corte costituzionale ha censurato il modo con il quale si arriva a comporre le commissioni. Non mi addentro nel merito della sentenza, soltanto sento il dovere di dire, soprattutto all'onorevole Guegli, che è semplicistico affermare che bastava anche una circolare. Infatti, onorevoli colleghi, il dispositivo della sentenza al punto 2 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, primo e terzo comma della legge n. 2 del 1988 e dell'art. 7, primo e terzo comma della legge 9 agosto 1988, numero 21, nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i comuni e le province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso...

GUEGLI. Bastava una circolare dell'Assessore per gli Enti locali.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Ecco, in questa seconda parte, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di questi due articoli fondamentali della legge 2 e della legge numero 21 del 1988, immediatamente la struttura burocratica e, quindi, l'Ufficio legislativo, nonché il comitato di consulenza, si sono posti il problema: cosa fare? come procedere?

Non dimentichiamo il clima che si era determinato sulla «grande stampa» contro la Regione siciliana, quasi che questa fosse l'unica regione a lottizzare le commissioni concorsuali, quasi che davanti ad un mare di trasparenza nel resto d'Italia ci fosse soltanto quest'oasi di lottizzazione, di confusione, di prevaricazione. Ecco, fu a quel punto, che ci siamo posti l'in-

terrogativo forte, come classe politica, come Governo, come parlamentari su che cosa si poteva fare e come farlo. Quello era l'imperativo categorico di una classe dirigente, di una classe di parlamentari che veniva posta sotto accusa prima dall'impugnativa del Commissario dello Stato, poi dalla sentenza della Corte costituzionale, quindi dall'inapplicabilità delle norme che essa stessa aveva approvato in quest'Aula.

Ricordo di avere parlato con il presidente della Commissione speciale, onorevole Capitummino, perché nei momenti difficili e delicati è dovere dei parlamentari stabilire un colloquio, un raccordo ed un coordinamento: sotto accusa, onorevoli colleghi, da parte della Corte costituzionale non c'era il Governo, non c'era un assessore, non c'era un Presidente della Regione, ma l'intera Assemblea regionale.

Fu in quel momento che pensammo al dovere di ricercare una normativa che fosse la più trasparente, la più asettica, la più inattaccabile possibile, ed in grado di superare in questa direzione la stessa impostazione del legislatore nazionale. Escogitammo il sistema del sorteggio; ma non per punire qualcuno o decapitare la classe degli amministratori locali, né per vulnerare l'autonomia dei poteri locali, quanto per impedire che si continuasse nel gioco al massacro contro le istituzioni regionali, contro l'autonomia, contro l'intera Sicilia.

Onorevoli colleghi, proprio noi, che in più di una occasione abbiamo sostenuto la necessità politica di applicare anche in Sicilia le norme dello Stato, in quel momento abbiamo ritenuto assolutamente indispensabile fare qualcosa di più di ciò che aveva fatto lo Stato, per tenere al riparo i consigli comunali, per tutelare le autonomie locali, per impedire che si continuasse a vedere tutto il male di questo Paese concentrato solo in Sicilia e tutto il bene nelle altre regioni. Ecco la scelta del sorteggio: e non il sorteggio limitato alla fase della formazione delle commissioni di esame, ma anche nelle fasi successive. Il sorteggio in ogni momento, per non essere sempre guardati come gli imputati in questo Paese, per rialzare la schiena e guardare a fronte alta i rappresentanti della grande stampa e poter dire che la Sicilia ha trovato nel suo Parlamento un momento di coesione, di unità e di accordo per varare una procedura inattaccabile ed asettica; una procedura capace di dare speranza alle migliaia di giovani che

vogliono partecipare ad un concorso e vincerlo se ed in quanto ne hanno le capacità.

L'espressione usata dall'onorevole Capitummino nella sua relazione introduttiva è la nostra espressione, è l'espressione dell'Assessore per gli Enti locali, è l'espressione del Presidente della Regione, è l'espressione dell'intero Governo e, credo, onorevoli colleghi, che debba essere l'espressione di tutta l'Assemblea. Operiamo una scelta forte, decisa, per svuotare le segreterie politiche e riempire le biblioteche; per fare in modo che i giovani che vogliono partecipare ad un concorso pubblico con il loro diploma o con la loro laurea possano prepararsi, studiare di più, ed avere la certezza che, se sono preparati, potranno ottenere il loro posto. Ed allora, onorevoli colleghi, non c'è la volontà da parte di alcuno, né tanto meno da parte del Governo, di punire le autonomie locali, di punire i sindaci, di punire i consigli comunali e i consigli provinciali; c'è il desiderio profondo, sofferto, convinto, di fare una legge che persegua il massimo della obiettività, il massimo della trasparenza, il massimo della asetticità e della inattaccabilità.

Noi crediamo e chiediamo, a nome di questa Assemblea, a nome dell'intera Regione, che la scelta che stiamo cercando di fare, con difficoltà e con fatica, ma con unità di intenti, essendo una scelta giusta, possa essere da parte degli organi di informazione pubblicizzata al meglio come una scelta alta e qualificata di questa Assemblea. Vogliamo che almeno alla fine della decima legislatura, l'Assemblea ritrovi l'orgoglio di essere Aula parlamentare forte e consapevole di dover dare delle risposte di alto profilo all'intera società siciliana ed in modo particolare ai giovani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Ai sensi del nono comma dell'articolo 127 del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti per le eventuali votazioni mediante

procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

COSTA, segretario:

«Articolo 1.

1. Le Amministrazioni regionali, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici sottoposti alle potestà regionali, le province, i comuni e le unità sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, numero 56 e successive modifiche e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

2. In attesa dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento.

3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli D'Urso, Gueli, Aiello, Gulino:

sostituire nell'articolo 1, comma primo, le parole da «Le Amministrazioni» a «della Sicilia» con le seguenti: «L'Amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché gli enti da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, e le unità sanitarie locali della Sicilia»;

— dalla Commissione:

Aggiungere dopo le parole «per l'impiego» contenute nel secondo comma dell'articolo 1, le seguenti parole «di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36»;

— dagli onorevoli Gueli, Aiello, D'Urso, Gulino e Virlinzi:

Aggiungere all'articolo 1 il seguente comma 3 bis: «Le commissioni di cui all'articolo 6, comma 6°, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 hanno la medesima composizione di quelle previste dal successivo articolo 3 e sono nominate con la medesima procedura»;

Aggiungere all'articolo 1 il seguente comma 3 ter: «Non si procede alla selezione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 per le assunzioni fino al terzo livello».

D'URSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, il testo dell'articolo 1 del disegno di legge è riduttivo rispetto al testo dell'articolo 1 della legge numero 2 del 1988. Il rilievo in Commissione è stato formulato dall'onorevole Laudani ed è stato accolto dalla Commissione stessa; però, poi, l'emendamento non è stato presentato. Chiedo, quindi, che sia sostituita la prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge con la prima parte dell'articolo 1 della legge numero 2 del 1988.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole D'Urso. Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento della Commissione. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo del comma 3 bis, degli onorevoli Gueli, Aiello ed altri. Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Desidererei dei chiarimenti da parte dei presentatori dell'emendamento, sull'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 6 comma sesto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a cui faccio riferimento in questo emendamento, prevede che per i concorsi sino alla quarta qualifica funzionale l'accertamento dell'attitudine professionale sia svolto da una commissione formata dal capo dell'amministrazione e da due esperti nominati dal consiglio comunale. Con questo emendamento si chiede che, modificando l'intera impostazione in tema di composizione delle commissioni ed istituendo albi provinciali e regionali, si prendano dallo stesso albo provinciale e regionale i componenti delle commissioni per accertare le attitudini professionali dei candidati per i concorsi sino alla quarta qualifica funzionale.

Questo è il senso dell'emendamento, che va approvato se dobbiamo seguire una logica unitaria, e che è stata illustrata come una delle cose più importanti che stiamo facendo in chiusura di legislatura, per quanto riguarda la trasparenza.

Onorevole Assessore per gli Enti locali, se dobbiamo avere una direttrice di marcia univoca

e se abbiamo fatto questa grande scelta, come ella con il suo intervento finale a conclusione del dibattito generale ha detto, vale a dire che noi stiamo dando una grande prova di trasparenza alla Sicilia, questa grande prova noi la dobbiamo dare fino in fondo. Noi stiamo seguendo attentamente i lavori della Commissione e sappiamo quale sia l'atteggiamento del Governo. Anche per quanto attiene alle commissioni che debbono accertare le attitudini professionali, dobbiamo prendere dagli albi regionali o provinciali le stesse figure di commissari. Quindi siamo perfettamente in linea con le scelte del Governo e con le affermazioni fatte in quest'Aula.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole Gueli per le informazioni che cortesemente mi ha dato. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione, dei colleghi e del Governo sulla portata di questo emendamento. Con esso noi, invece di fare un passo avanti, facciamo dieci passi indietro rispetto a quella che è l'impostazione del disegno di legge. Il disegno di legge prevede un certo tipo di commissione, su cui poi ci sarà una discussione al momento in cui affronteremo l'articolo 3. Sulla composizione di tali commissioni possiamo essere d'accordo, o possiamo fare delle osservazioni; ma non possiamo fin d'ora, già nell'articolo 1, stabilire che per quanto riguarda il quarto livello, mentre in tutta Italia c'è un sistema che è quello che prevede...

GUELI. Non possiamo fare questi discorsi in Aula!

PRESIDENTE. Onorevole Trincanato, le chiedo scusa a nome dell'Assemblea. Onorevole Gueli, la prego di non interrompere l'onorevole Trincanato e di farlo parlare, così come l'onorevole Trincanato ha fatto nei suoi confronti, anzi ringraziandola per il contributo che ha portato.

TRINCANATO. Perché qui ci troviamo in queste condizioni: praticamente fino al quarto livello il punteggio viene fissato dall'Ufficio di collocamento che manda gli elenchi e l'Ammi-

nistrazione ha soltanto il compito di fare la prova pratica, per esempio la prova di dattilografia e così di seguito. Ora, nel momento in cui introducessimo la norma proposta dall'emendamento in questo sistema, ci troveremmo nelle condizioni di bloccare anche i concorsi che già sono in fase di espletamento e poi andremmo al di là di quella che è la normativa nazionale, il che contraddirebbe tutto quanto è stato finora fatto, non solo a livello regionale, ma anche al livello nazionale.

Altrimenti bisognerebbe fare altri albi, perché non sarebbe più necessario avere la laurea, bisognerebbe individuare altri sorteggi per la presidenza della commissione, occorrerebbe sviluppare tutto un certo tipo di discorso che finirebbe per trascinare alle calende greche i concorsi per i posti entro il quarto livello, che sono in via di espletamento. Quindi il mio punto di vista è proprio quello di richiamare la vostra attenzione a che, almeno fino al quarto livello, si faccia riferimento alla normativa nazionale per andare con una certa celerità e non mettere in movimento determinati meccanismi che possono complicare e arrestare i concorsi in fase di espletamento e che, comunque, hanno come punto di riferimento gli elenchi dell'Ufficio di collocamento. Semmai il discorso potrebbe essere ripreso in un secondo tempo, con gli elenchi che saranno predisposti quando saranno istituite le direzioni provinciali.

Richiamo la vostra attenzione su questo passaggio, che è molto delicato.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, io sono d'accordo con gli emendamenti che sono stati proposti e che sono stati illustrati poco fa dall'onorevole Gueli. Il problema a cui occorre fare riferimento è quello relativo alle assunzioni fino al quarto livello. Finalmente con questa legge regionale si rende pienamente applicabile in Sicilia e si obbligano gli enti ad applicare in Sicilia la normativa nazionale, che si articola nella disposizione contenuta dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, numero 56 e poi in un decreto attuativo che contiene le disposizioni alle quali gli enti devono attenersi per procedere alle assunzioni, ripeto, fino al quarto livello. In tal caso il sistema previsto è il seguente: gli enti fanno richiesta agli uffici

di collocamento, in questo caso alla sezione circoscrizionale del collocamento, per l'avvio di un numero di lavoratori pari ai posti che l'Amministrazione, comunale in questo caso, intende coprire. L'ufficio di collocamento avvia i lavoratori nel numero pari ai posti da coprire. Questi stessi lavoratori vengono sottoposti ad una prova di idoneità, nel caso si tratti di assunzioni fino al terzo livello, e ad una prova di idoneità che corrisponde ad una vera e propria prova pratica nel caso in cui si tratti di assunzioni per il quarto livello, per il quale è richiesta anche una specifica specializzazione.

PLACENTI. È sempre idoneità.

PIRO. Onorevole Placenti, non è questo il punto, mi consenta di terminare il ragionamento. Bisogna accettare la formazione della commissione così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre 1988, ovvero bisogna estendere anche a questa commissione le modalità di composizione e di formazione previste dalla legge regionale che è in esame per tutti gli altri concorsi? Questo è il tema in discussione.

Su questo bisogna esprimersi, perché il comma 6 dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recita: «Le operazioni di selezione sono effettuate in luogo aperto al pubblico previa affissione di apposito avviso all'albo dell'Amministrazione o dell'Ente; ad esse provvede una apposita commissione composta da un funzionario dell'Amministrazione o dell'ente e da due esperti scelti tra il personale anche in quiescenza della pubblica Amministrazione fino alla completa copertura dei posti eccetera».

Il tema è esattamente questo. La legge dello Stato, in armonia con quanto previsto peraltro a livello nazionale anche per gli altri concorsi, affida all'Amministrazione il compito di scegliere quali sono gli esperti da chiamare a far parte di questa commissione. Non c'è dubbio, onorevole Assessore per gli Enti locali, che questa formulazione è chiaramente non in sintonia con il sistema che invece prevediamo con la nostra legge regionale per gli altri concorsi. Allora il punto è se bisogna accettare questa discordanza o no. Personalmente, ritengo che bisogna creare un sistema unico, cosa peraltro che aveva già fatto la legge n. 2 e che ribadiva successivamente la legge n. 21, onorevole Presidente e onorevole Assessore per gli Enti locali.

PLACENTI... dalla prima alla terza categoria?

PIRO. Onorevole Placenti, il tema non è questo, lo ripeto per l'ennesima volta e lo ripeto a me stesso, perché evidentemente non l'ho compreso molto bene. Il tema non è se bisogna far fare le prove con il primo emendamento, ma è se la commissione deve essere formata affidandola alla discrezionalità dell'amministrazione o se deve essere formata in armonia con quanto previsto da questo disegno di legge, esattamente nei modi, nei termini e con la composizione prevista successivamente.

Io ritengo che si debba prevedere un sistema unico e non dare luogo a sistemi differenziati. Questa è la prima motivazione. Ma c'è una seconda motivazione: il Governo ha testé detto, ribadendolo con molta forza, che la scelta che ha voluto fare è stata quella di affidarsi al principio della oggettività; non si comprende perché il principio della oggettività debba valere dal quinto livello in sopra e non debba valere dal quarto livello in giù.

Terzo motivo, ed è quello che affronta il secondo emendamento: nella pratica attuazione, soprattutto per quanto riguarda le unità sanitarie locali — ed è cosa di questi giorni, non è cosa del passato, posso qui testimoniare cosa sta succedendo in alcune unità sanitarie locali in questo momento — la prova di idoneità non viene effettuata così come è rigidamente prevista e canonizzata dal citato decreto ministeriale, ma viene utilizzata in maniera surrettizia, e anche illegittima, ed è tra l'altro utilizzata come metodo di selezione, questo è il punto. E allora il secondo emendamento, che io condivido, elimina alla radice il problema, peraltro in armonia con quanto già voluto da questa Assemblea regionale e dal Governo con la legge numero 2 del 1988. Si tratta cioè di eliminare completamente l'esame di idoneità, che è un esame assolutamente inutile. Nella prova di idoneità per il personale addetto alla pulizia presso le unità sanitarie locali, si chiede di spolverare un tavolino: mi chiedo se è serio nominare una commissione per fare queste cose! Io propendo per la scelta radicale, secca, di eliminare completamente la prova di idoneità fino al terzo livello, peraltro ribadendo una scelta già fatta, ripeto, con le leggi regionali numeri 2 e 21 del 1988, in modo da eliminare ogni possibile maligna interpretazione, ogni tenta-

tivo surrettizio di reintrodurre una prova di idoneità che poi si dimostra essere una prova di idoneità valutativa e non emulativa, come dice il decreto ministeriale.

GUELI. Chiedo di parlare per un breve chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Onorevole Presidente, la ringrazio per avermi ridato la parola e debbo dire che già l'onorevole Franco Piro ha avuto modo di chiarire in maniera diffusa qual è la portata del primo emendamento che io ho presentato assieme ad altri colleghi. Il fatto è che noi assistiamo a fatti vergognosi in Sicilia per quanto attiene a queste prove attitudinali dirette ad accertare la professionalità. Infatti le commissioni che dovrebbero valutare la professionalità dei candidati si trasformano, invece, in una sorta di «macellai» con il compito di cacciare via dai posti di lavoro coloro che avrebbero la possibilità di ottenerli attraverso i titoli; a questo proposito ogni pretesto è buono: ad esempio, si sostiene che gli interessati non sanno pulire i banchi, se è messo a concorso un posto di bidello. Ora, siccome ho sentito dire con grande enfasi in quest'Aula che si è insediata una Commissione per la trasparenza, mi appello all'onorevole Caputummio che la presiede. Mi appello anche all'Assessore per gli Enti locali, onorevole La Russa, che nel suo intervento ha voluto fare di questa legge quasi uno dei momenti più alti della vita della nostra Assemblea regionale siciliana. Infatti se vogliamo davvero la separazione tra Amministrazione e Politica, se vogliamo la separazione tra la fase della programmazione e del governo e quella della gestione e dell'amministrazione, io ritengo che l'unico motivo che può tenere legata questa maggioranza nel votare contro l'emendamento è semplicemente quello di non perdere un minimo miserabile potere. Potere che si eserciterebbe nei confronti di uomini che cercano lavoro in maniera onesta e pulita.

Se vengono stilate delle graduatorie, cosicché ormai uno si ritiene vincitore in base ai titoli, come deve essere fino alla quarta qualifica, non è possibile, poi, che la mannaia della commissione mandi l'interessato a casa sol perché non appartiene alla confraternita o alla

clientela più vicina. Se vogliamo rompere questo sistema dobbiamo avere la forza e il coraggio di andare sino in fondo, onorevole La Russa, e prevedere, senza perdere tempo, commissioni i cui componenti siano presi dall'Albo regionale o provinciale, con il compito di accertare la professionalità di coloro i quali devono essere collocati in servizio presso le Amministrazioni che noi stiamo indicando all'articolo 1.

Mi rivolgo, quindi, ai colleghi per dire se effettivamente vogliamo chiudere questa decima legislatura con un minimo di onore come parlamentari siciliani; se dobbiamo dare seguito alle parole. Siccome tutti abbiamo parlato di trasparenza, di separazione tra politica e amministrazione, questo è il modo per dare significazione reale alle cose che affermiamo quando parliamo.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, personalmente non intendo giocare l'onore su questo emendamento, per cui sarei, tra virgolette, «un disonorato» se non lo condividessi. Io non sono un uomo di potere, non ne ho mai gestito. Sono, come suol dirsi, un uomo d'onore, a meno che qualcuno non mi voglia smentire.

Sono contro l'emendamento firmato dagli onorevoli Gueli, Aiello, D'Urso, Gulino e Virlinzi. Sono contro in quanto l'emendamento sconvolgerebbe concorsi già *in itinere* in parecchi anni e innescherebbe un meccanismo burocratico ostruzionistico, in grado di bloccare l'attività di tutte le amministrazioni degli enti locali.

Vorrei ricordare a me stesso che queste commissioni non sono chiamate né a fissare un tipo di prove né a prevedere chissà quali cose. Non sono commissioni che, ad esempio, devono prevedere delle prove scritte o delle prove pratiche, in base alle quali si potrebbe operare poi chissà quale intralazzo. Si tratta di commissioni che vengono chiamate a verificare se il vincitore di concorso che ha dichiarato essere elettricista, in effetti è elettricista. Ma che cosa si vuole difendere? Qui si è finito col difendere qualunque cosa con il pretesto della

trasparenza. Tocca a me, quale rappresentante del Movimento sociale italiano, dire che tutto ciò sembra una maniera distorta per difendere una cosa che si è scritta chissà con quali intenzioni. Ricordo all'onorevole Gueli, di cui ho grande stima sul piano personale, che si tratta di appurare se chi è sottoposto a verifica possiede le capacità professionali. In altri termini si tratta di vedere se chi ha dichiarato essere un elettricista, in effetti sa riconoscere un polo positivo da un polo negativo.

Questa storia della verifica della idoneità non spunta soltanto adesso, semmai bisognava protestare quando venne approvata la legge regionale numero 21 del 1988, successiva alla legge 2; comunque non c'è stato in questi mesi un solo cittadino vincitore di concorso che sia stato giudicato non idoneo e che quindi, dopo aver vinto il concorso, sia stato escluso...

GUELI. Ma lei dove vive?

CRISTALDI. Onorevole Gueli, lei è molto insofferente. Se vuole parlare una terza volta lo può chiedere al Presidente, che forse glielo concederà. Però, per quel che mi riguarda, sono uno che cerca di interpretare le cose che si dicono e, quindi, voglio esprimere la mia modesta opinione. Per cui, onorevole Presidente, ritengo che la motivazione che i deputati proponenti danno al loro emendamento distolga l'Assemblea regionale dal comprenderne il reale significato. Perciò ripeto, e concludo, che la commissione di cui all'articolo 6, comma sesto, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre 1988, in effetti, non viene chiamata né a fissare prove, né ad assegnare punteggi, ma soltanto a verificare se le cose dichiarate dal vincitore del concorso corrispondano al vero.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siccome siamo all'articolo 1, credo sia doveroso nei confronti di tutti chiarire quello che vogliamo ottenere con questa legge, perché non possiamo dire nel dibattito generale una cosa e nell'articolo un'altra. Non possiamo portare tutto a casa. Infatti con il dibattito generale ci sal-

viamo l'anima perché proponiamo una normativa inattaccabile, asettica, trasparente e ci agghinciamo in modo forte alla legge dello Stato; nel momento in cui, però, dobbiamo discutere ed approvare l'articolato, ognuno comincia a guardare il suo comune, la sua situazione locale, il suo spazio vitale. Allora mi appello alle forze politiche, soprattutto a quelle dell'opposizione, perché come Governo, in perfetta linea con l'intervento intelligente e motivato dell'onorevole Trincanato, dichiaro che l'emendamento dell'onorevole Gueli, travolgendo la normativa nazionale...

GUELI. Ma non la stiamo travolgendo...

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. L'emendamento dell'onorevole Gueli travolge la normativa nazionale, butta alle ortiche l'accordo governo-sindacati...

PARISI. Quale Governo e quali sindacati?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. ...reintroduce una commissione che non è prevista dallo Stato, remora i concorsi, ricrea una situazione per cui noi, invece di accelerare le procedure, complichiamo tutto, muovendoci senza una linea, perché cominciamo a dichiarare che siamo d'accordo sull'impostazione dello Stato e poi introduciamo surrettiziamente emendamenti che non sono di facile lettura, né di facile applicabilità.

PARISI. Come avete fatto con le commissioni di controllo...

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Per farmi capire, in quest'Aula e fuori da quest'Aula, l'emendamento dell'onorevole Gueli introduce una commissione composta mediante sorteggio per assumere un idraulico o un becchino...

GUELI. Ma cosa sta dicendo, onorevole La Russa? Ma che dice?

PRESIDENTE. Onorevole Gueli, per favore, siamo all'Assemblea regionale siciliana.

GUELI. Appunto perché siamo in un'Assemblea parlamentare dovremmo conoscere le leggi!

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Io credo che sia dovere del Governo chiedere alle

forze politiche che hanno concorso responsabilmente in Commissione ad approvare questo testo, se intendono onorare gli impegni assunti o se, viceversa, intendano che si proceda a colpi di maggioranza...

PARISI. Non è lei che rappresenta la maggioranza?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Nel caso in cui l'opposizione, in questo caso l'onorevole Gueli, continuasse ad introdurre emendamenti che scardinano l'impostazione della legge, il Governo chiederebbe una pausa di riflessione...

GUELI. È una minaccia, Assessore?

PARISI. Lei è un provocatore!

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Se dobbiamo sistemare le situazioni di Campobello di Licata o di Ravanusa, legge non ne facciamo!

(Proteste dai banchi della sinistra)

GUELI. Onorevole Assessore, lei non dovrebbe stare in quest'Aula! Bisognerebbe avere una dimensione, non dico nazionale, ma almeno regionale.

PRESIDENTE. Onorevole Gueli, le ricordo che lei è deputato questore di questa Assemblea.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato preoccupato le dichiarazioni dell'Assessore. Sono preoccupato perché mi hanno insegnato che le leggi si fanno in Aula, che non è possibile bloccare la discussione in ordine ad un disegno di legge sulla base di un testo licenziato da una Commissione che può ricevere l'assenso di tutta l'Assemblea, ma può anche non riceverlo.

Sull'emendamento presentato dall'onorevole Gueli, si è sviluppato un dibattito: c'è chi si è dichiarato favorevole, c'è chi si è dichiarato contrario. L'onorevole Cristaldi, per nome e per conto del Movimento sociale italiano, ha parlato contro l'emendamento pur facendo parte

di un gruppo di opposizione, perché in libertà si deve portare avanti un dibattito. Noi intendiamo discutere su tutto il disegno di legge e non si può accettare il richiamo del Governo alle forze politiche che hanno contribuito all'esame del disegno di legge in Commissione, allorché si dice che, o si approva quel testo, ovvero il Governo chiede una pausa di riflessione. È una affermazione politica che noi respingiamo e che non possiamo accettare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Gueli, aggiuntivo del comma 3 bis.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Io chiedo che questo emendamento venga accantonato, onorevole Presidente.

CUSIMANO. È nel suo diritto.

PRESIDENTE. L'emendamento Gueli è accantonato. Passiamo all'altro emendamento Gueli.

TRINCANATO. Il problema è identico. Deve essere accantonato pure.

GUELI. Questo non c'entra con l'altro, sono due cose diverse.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo che anche questo emendamento venga accantonato.

PRESIDENTE. Allora accantoniamo anche l'articolo 1, Assessore?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Sì, signor Presidente, chiedo che venga accantonato l'articolo 1.

PRESIDENTE. L'articolo 1 è accantonato. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

COSTA, segretario:

«Articolo 2.

1. Chiunque ha diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della legge 28 febbraio 1987, numero 56, e successive modifiche, e di chiedere copia in carta semplice. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego o, in mancanza, le sezioni comunali di collocamento degli uffici provinciali del lavoro o della massima occupazione devono rilasciare le copie richieste nel termine di dieci giorni».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— *sostituire all'articolo 2 le parole: «Chiunque ha» con le parole: «Tutti hanno»*, a firma D'Urso, Capodicasa, Colombo ed altri;

— *all'articolo 2 le parole: «chiederne copia in carta semplice» sono sostituite dalle seguenti «ottenerne copia»*, a firma della Commissione;

— *sostituire all'articolo 2 le parole: «chiederne copia in carta semplice» con le parole «ottenerne copia in carta semplice»*, a firma D'Urso, Gueli, Aiello, Gulino.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in una delle precedenti sedute ho avuto modo di invitare la Commissione di esaminare la possibilità di presentare un emendamento per dare modo al cittadino che chiede copia di un atto, e che non l'ottiene, di fare un ricorso, di avere qualche mezzo di tutela amministrativa; infatti, in relazione alla formula «trascorsi dieci giorni», che cosa succede all'Ufficio che non dà queste copie? Io cittadino chiedo la copia di questi elenchi; l'Ufficio di collocamento ha il dovere di darmeli entro dieci giorni. E se non me li dà, quale è la sanzione?

Questo è quello che già nella precedente seduta avevo chiesto e dunque ora non ho presentato alcun emendamento. Il problema da risolvere è appunto quello della sanzione. L'interessato si può rivolgere ad un altro organo?

RAGNO. Esiste la responsabilità penale!

TRINCANATO. Siccome non sono previsti termini perentori, non si può configurare neanche il reato di omissione di atti di ufficio. Onorevole collega, sono termini indicatori, non perentori, ecco perché bisogna integrare la previsione normativa.

La Commissione può provvedere in un istante; si tratta di stabilire che il cittadino, quando non ottiene gli elenchi entro dieci giorni, si può rivolgere all'Ufficio provinciale, o all'Assessorato del lavoro, insomma ad un'autorità che, ad un certo momento, gli dia in qualche modo ragione. Non può fare affidamento sul codice penale, perché questi sono termini indicatori e non perentori.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in effetti, quella sottoposta all'Assemblea dall'onorevole Trincanato è una questione che ha un suo fondamento. A me pare, tuttavia, che questo problema noi l'abbiamo già risolto con la legge sulla trasparenza, laddove viene accordata al cittadino la possibilità di appellarsi al capo dell'amministrazione una volta che i termini siano scaduti. Quindi è una osservazione giusta e che io condivido, ma la risolviamo per tutti.

CUSIMANO. Inseriamo la disposizione anche in questo disegno di legge.

TRINCANATO. La cosa più importante è che ci sia.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Io condivido questa osservazione, perché si riferisce ad un problema reale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Urso: *sostituire nell'articolo 2 le parole: «Chiunque ha» con le parole: «Tutti hanno»*.

Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento presentato dalla Commissione: *All'articolo 2 le parole: «chiedere copia in carta semplice» sono sostituite dalle seguenti: «ottenerne copia».*

Anche quello presentato dall'onorevole D'Urso sostanzialmente è analogo.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento perché identico a quello dell'onorevole D'Urso, il quale, per la verità aggiunge «in carta semplice»; formulazione che condivido.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto che la Commissione ritira l'emendamento; allora poniamo in votazione quello dell'onorevole D'Urso.

Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 3.

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, per l'accesso ai posti non rientranti tra quelli indicati all'articolo 1, gli enti

ivi previsti procedono all'assunzione mediante pubblici concorsi.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi e il segretario sono nominati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente. Per i concorsi dell'Amministrazione regionale le commissioni giudicatrici e il segretario sono nominati dall'Assessore regionale competente.

3. Le commissioni sono composte da cinque componenti in possesso di titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di esame.

4. Il presidente della commissione è eletto dai cinque componenti di cui al comma 3.

5. I componenti delle commissioni sono scelti mediante sorteggio pubblico, a cura della competente amministrazione, tra gli iscritti in appositi elenchi predisposti dall'Assessore regionale per gli enti locali, secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previo parere della prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale. Gli elenchi sono articolati a livello regionale e provinciale nonché, rispettivamente, per qualifiche e profili professionali.

6. Negli elenchi sono iscritti, a domanda degli interessati, dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza, con qualifiche direttive o dirigenziali, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in quiescenza, liberi professionisti in possesso di laurea ed iscritti nei relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti delle università degli studi e delle scuole medie statali di primo e secondo grado.

7. I funzionari addetti ad uffici ed organi che esercitano il controllo sugli atti degli enti locali non possono essere iscritti agli albi della provincia in cui svolgono le relative funzioni.

8. Gli elenchi saranno messi a disposizione degli enti di cui all'articolo 1. Gli enti provinciali e sub-provinciali dovranno utilizzare gli elenchi provinciali.

9. Della seduta in cui si provvederà al sorteggio dei componenti delle commissioni verrà data preventiva e massima pubblicità.

10. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

11. Le nomine dovranno essere notificate entro otto giorni dalla esecutività della delibera di cui al comma 2.

12. Trascorso il termine di cui al comma 10, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'Assessore regionale competente provvede, con proprio decreto, alla nomina delle commissioni giudicatrici, scegliendo i relativi componenti mediante sorteggio tra gli iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, garantendo adeguata e preventiva pubblicità secondo modalità che saranno determinate nel decreto assessoriale di cui all'articolo 6, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente.

13. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dagli enti ed insediatesi prima della notifica del provvedimento assessoriale di cui al precedente comma.

14. I dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed amministrazioni sottoposti al controllo della Regione, nominati componenti delle commissioni, sono autorizzati ad assentarsi per partecipare ai lavori delle commissioni.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità sanitarie locali».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Piro:

Il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le Commissioni sono composte da cinque componenti in possesso di laurea e di titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di esame»;

— dagli onorevoli D'Urso, Gueli, Aiello e Gulino:

sopprimere nell'articolo 3, comma 3°, le parole comprese fra le parole «di titolo di studio» e le parole «messo a concorso e...»;

— dalla Commissione:

Sopprimere, al comma 5, la seguente espressione: «secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previo parere della prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale»;

— dagli onorevoli Barba, Placenti e Stornello:

Al punto 6 sostituire le parole: «almeno cinque anni di anzianità nella qualifica» *con le parole:* «almeno tre anni di anzianità nella qualifica»; *e le parole:* «iscritti nei relativi albi professionali da almeno cinque anni» *con le parole:*

«iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni»;

— dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

Aggiungere dopo le parole: «direttive o dirigenziali» *le parole:* «ed in possesso di laurea»;

— dagli onorevoli D'Urso, Gueli, Aiello, Gulino:

All'articolo 3, comma 6, aggiungere dopo le parole: «direttive o dirigenziali» *le parole:* «ed in possesso di laurea»; *aggiungere dopo le parole:* «degli studi e» *le parole:* «docenti laureati»;

— dalla Commissione:

All'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «Nella prima applicazione della legge, per la presentazione delle domande di iscrizione nell'albo è previsto il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

— dagli onorevoli D'Urso, Gueli, Aiello e Gulino:

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma 7 bis: «I consiglieri comunali e provinciali, nonché gli amministratori degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi banditi dagli enti di appartenenza»;

Dopo il comma 7 bis aggiungere il comma 7 ter: «Nessuno può far parte contemporaneamente di più di due commissioni giudicatrici di concorso»;

Dopo il comma 7 ter aggiungere i seguenti commi 7 quater e 7 quinquies: «Non possono chiedere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5 del presente articolo coloro i quali hanno superato il settantesimo anno di età. Al compimento del settantesimo anno di età cessano gli effetti dell'iscrizione negli elenchi.

Coloro i quali sono stati estratti a sorte prima del compimento del settantesimo anno di età possono essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici di concorso, anche se superano il predetto limite di età prima della nomina»;

— dalla Commissione:

Sostituire il comma 9 con il seguente: «La seduta in cui si provvederà al sorteggio dei com-

ponenti delle commissioni è resa nota mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione ed all'albo dell'ente. Della stessa verrà data ogni altra preventiva e massima pubblicità possibile»;

— dal Governo:

Alla fine del comma 9 dopo le parole «massima pubblicità» aggiungere le seguenti parole: «mediante affissione all'albo degli enti interessati»;

— dalla Commissione:

Al comma 12 sostituire le parole: «determinate nel decreto assessoriale di cui all'articolo 6» con le seguenti: «determinate nel decreto di cui all'articolo 6»;

dagli onorevoli Capodicasa, D'Urso ed altri:

Sostituire il comma 13 con il seguente: «Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dopo la scadenza del termine di cui al decimo comma ed insediatesi prima della notifica del provvedimento assessoriale di cui al precedente comma»;

— dalla Commissione:

Sopprimere il comma 15.

Si passa all'emendamento dell'onorevole Piro al terzo comma.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'emendamento è estremamente semplice e non ha bisogno di illustrazione specifica. Vorrei soltanto rendere chiari i motivi che mi hanno indotto a presentare l'emendamento in Commissione e mi inducono a riproporlo in Aula. Esso mira a qualificare meglio le commissioni d'esame, prevedendo per tutti i componenti delle commissioni d'esame, quindi anche per gli eventuali componenti che dovessero essere dipendenti di pubbliche amministrazioni, il possesso del titolo di laurea. Perché? Perché, ho già detto, questo è un modo innanzitutto per qualificare le commissioni e, secondo, perché a me sembrerebbe veramente strano che per esaminare concorrenti in possesso del titolo minimo del diploma di scuola media superiore, i quali si sottopon-

gono a prove per l'accesso alla pubblica Amministrazione per qualifiche che comportano lo svolgimento di funzioni estremamente delicate, importanti e complesse, fossero chiamati commissari che abbiano il titolo di studio pari a quello messo a concorso. Per gli esami di Stato o per gli esami di abilitazione o per gli esami di iscrizione agli albi, quando questi sono previsti, certamente non si verifica questo; cioè non c'è alcun professore, chiamato ad esaminare concorrenti che aspirino a conseguire il titolo di studio di scuola media superiore, che non sia a sua volta laureato. Questi sono i due motivi fondamentali e io credo che in questo modo possiamo dare un ulteriore contributo al tentativo che si sta cercando di fare con l'attuale disegno di legge, di rendere cioè quanto più possibile qualificate e all'altezza dei compiti a cui sono chiamate le commissioni di esame.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 rappresenta un punto fondamentale del disegno di legge e i numerosi emendamenti presentati fanno da corollario a questa impostazione. Cercherò in primo luogo di sollecitare la Commissione e il Governo a darmi alcune risposte.

In primo luogo desidererei conoscere se la Commissione ha approfondito il tema delle competenze degli enti locali, rispetto ad un albo regionale; perché, in caso diverso, ci imbatteremmo in qualcosa che è al di fuori della competenza regionale. L'approfondimento del tema deve essere portato avanti, perché noi in questo modo stiamo dando la facoltà agli enti locali, con proprio atto deliberativo, di prelevare dall'elenco regionale. Quindi quell'elenco rappresenterebbe il braccio tecnico di tutti gli enti locali della provincia. Su ciò potremmo anche essere d'accordo, però va tenuto presente il fatto che vi sono una serie di regolamenti degli enti locali, vi sono diverse potestà degli enti locali, vi è la competenza finanziaria degli enti locali nel pagare i componenti delle Commissioni; tutto ciò è stato esaminato? In caso diverso approveremmo una bella legge, un bello articolo 3, però la conclusione sarebbe quella di scontrarsi con queste cose che

io mi permetto sommessamente di farvi presente.

Il secondo argomento è il seguente. Dove si farà questo sorteggio? Infatti vi sono alcuni emendamenti che prevedono la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della data del sorteggio; ho visto l'emendamento della Commissione validissimo, ho visto un altro emendamento del gruppo del Pds che dice una cosa del genere. Ma dove si fa questo sorteggio? Quando nella Gazzetta ufficiale viene pubblicata la notizia che un certo comune procederà al sorteggio in una determinata data, questo sorteggio dove si farà? Bisognerà mandare gli elenchi a tutte le amministrazioni comunali per fare il sorteggio in una sede precisa e questo va specificato.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Nel decreto del Presidente della Regione.

TRINCANATO. Sì, ma siccome ho visto che è stato presentato un emendamento secondo cui per questo decreto non si fa più riferimento all'Assessore che lo emanerà, ma direttamente all'articolo 6 della legge, bisogna stare attenti. Infatti, sopprimendo il riferimento all'Assessore, se non si fa attenzione alla formulazione della normativa risultante, finirà che il decreto dell'Assessore per gli enti locali non sarà fatto. Può darsi che le mie osservazioni non siano molto approfondite, però, ad una prima lettura del testo, colgo questo aspetto.

Un altro tipo di discorso è quello dell'albo. Io sono perfettamente d'accordo con quanto sostenuto dall'onorevole Piro: o noi facciamo un salto di qualità, oppure il tutto diventa una cosa diversa. Noi espropriamo alcune competenze agli enti locali, nel senso di affermare che i consigli comunali, che pure hanno competenza sugli impiegati e via di seguito, non potranno nominare le commissioni di concorso, per un discorso di trasparenza. Però diamo a questi consigli comunali un braccio di sostegno, che sarebbe il braccio tecnico, formiamo alcune esperienze. Ma queste esperienze debbono essere ad una certa altezza; da qui discende la necessità che questi elenchi siano formati da laureati, qualunque possa essere il concorso. Ecco la necessità di introdurre una limitazione, a livello di ex gruppo B e gruppo A, perché gli appartenenti all'ex gruppo B sono tutti diplomati, quindi si presuppone il diploma di ragioniere, geometra e via di seguito; il gruppo A presuppone la laurea ed un titolo accade-

mico superiore alla laurea non l'abbiamo, quando ci saranno i dottorati di ricerca vedremo.

Insomma bisogna trovare una giustificazione per quest'albo, che deve costituire un supporto e dare un aiuto alle nostre amministrazioni locali. In questa maniera noi possiamo dare una giustificazione per una scelta che espropria gli enti locali di una loro competenza. La Commissione ha fatto una scelta diversa da quella della legislazione nazionale; quest'ultima prevede che gli esperti debbono essere nominati dal consiglio comunale o provinciale; la Commissione dice che il consiglio comunale non solo deve nominare gli esperti, ma li deve prelevare da un apposito elenco. Quindi il previsto albo ha proprio il presupposto di essere un organo tecnico, di aiuto alle amministrazioni locali e, pertanto, deve essere al più alto livello.

Ho svolto queste poche osservazioni, in un discorso di ordine generale, perché possano avere la giusta considerazione da parte del Governo, della Commissione e dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato un emendamento modificativo del Governo: *al secondo comma dell'articolo 3 sostituire le parole: «dall'Assessore regionale competente» con le parole: «dal Presidente della Regione»*. Pertanto lo metto in discussione e in votazione prima dell'emendamento al comma 3.

Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento Piro, sostitutivo del terzo comma.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sia sull'emendamento dell'onorevole Piro,

sia sull'emendamento D'Urso, Gueli ed altri. Quest'ultimo emendamento, se accolto, può creare degli equivoci, in quanto recita: sopprimere nell'articolo 3, terzo comma, le parole comprese tra quelle «di titolo di studio» e le parole «messo a concorso e...»; quindi risulterebbe la seguente norma...

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, le chiedo scusa, stavamo esaminando l'emendamento Piro. Quando arriveremo all'emendamento successivo le darò la parola.

LA RUSSA, Assessore per gli enti locali. Andiamo all'emendamento Piro, che così recita: «Le commissioni sono composte da cinque componenti in possesso di laurea e di titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie d'oggetto delle prove d'esame».

Ciò significa che, se venisse accolto questo emendamento, noi non potremmo utilizzare per le commissioni di concorso i diplomati apicali con 20-30 anni di servizio nel grado. Il ragioniere capo di un comune di 35.000 abitanti, che è ragioniere capo da 30 anni, vincitore di concorso, non potrebbe, per esempio, far parte di una commissione per ragioniere. Mi pare una cautela eccessiva. Cioè noi andremmo a qualificare a tal punto le commissioni...

GUELI. Non discutiamo casi particolari, Assessore, limitiamoci alle questioni generali.

LA RUSSA, Assessore per gli enti locali... da rientrare nell'ambito della massima *summum jus, summa iniuria* rischiando, peraltro, di non poter comporre le commissioni. Pregherei, pertanto, l'onorevole Piro di ritirare l'emendamento, perché anche l'amministrazione ha delle esigenze. Le commissioni sono molte; se la norma non prendesse in considerazione anche i diplomati apicali con molti anni di servizio e puntasse tutto sul possesso della laurea, non so dove andremmo a parare.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, ritira l'emendamento?

PIRO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, Presidente della Commissione speciale e relatore. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento D'Urso, Gueli, Aiello, Gulino: *sopprimere all'articolo 3, comma terzo, le parole comprese fra le parole: «di titolo di studio» e le parole «messo a concorso e...».*

D'URSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento al terzo comma dell'articolo 3 deve essere letto in collegamento con gli emendamenti che abbiamo presentato al sesto comma dello stesso articolo 3. Noi proponiamo che nel comma terzo non siano indicati i titoli richiesti per essere inclusi negli elenchi. Però, nel sesto comma dello stesso articolo, noi precisiamo che i dipendenti pubblici devono essere in possesso di laurea e che i docenti delle scuole medie statali devono essere in possesso di laurea in quanto nelle scuole medie statali inferiori ci sono docenti non laureati. Quindi l'emendamento al terzo comma dell'articolo 3 va visto in relazione agli emendamenti che sono stati presentati al sesto comma dello stesso articolo.

Riteniamo, infatti, che coloro che sono chiamati a giudicare nei concorsi debbano essere in condizione di esprimere certe valutazioni e noi riteniamo che la laurea sia un requisito indispensabile per poter svolgere una attività di valutazione e di giudizio. Dico ciò anche sulla base della esperienza che ho fatto come componente di commissioni giudicatrici di concorsi.

Con riferimento poi al sesto comma dell'articolo 3, devo far presente che soprattutto negli enti locali ci sono dipendenti con qualifiche direttive, non dirigenziali, che non hanno neppure il diploma di scuola media superiore...

PEZZINO. Ci sono capi-servizio con 20 anni di servizio.

D'URSO. Ci sono in tutti i comuni e in tutti gli enti. Può darsi che un impiegato direttivo

che non sia diplomato possa svolgere bene le funzioni, i compiti del suo ufficio, ma ciò non significa che è anche in condizione di svolgere un'attività di valutazione, di giudizio nell'ambito delle commissioni giudicatrici dei concorsi. Questa è la ragione per cui abbiamo presentato sia l'emendamento al terzo comma dell'articolo 3, sia gli emendamenti al sesto comma dello stesso articolo.

PEZZINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sia opportuno fare riferimento a delle norme ormai codificate nell'amministrazione degli enti locali in Sicilia. La laurea, per esempio, da anni non è più un elemento condizionante l'accesso alla qualifica apicale. Ci sono, ad esempio, capi servizio apicali senza laurea, lo diceva poc'anzi l'Assessore; ci sono, ad esempio, capi servizio di ragioneria senza laurea. E allora mi domando: è consentito affermare che essi siano idonei per svolgere le proprie funzioni e non idonei per esaminare i candidati di un concorso? Senza considerare poi che la legge numero 142 del 1990 a livello nazionale, ma anche regionale, se la recepiremo in Sicilia, impone di scindere le responsabilità del politico da quelle del funzionario. Cioè responsabilizza i dipendenti. Di conseguenza, l'emendamento non mi pare opportuno.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo aver ascoltato l'illustrazione degli emendamenti, sia di quello presentato dall'onorevole Piro sia di quello degli onorevoli D'Urso ed altri, ho sentito la necessità di prendere la parola per fare osservare come, a mio avviso, non ci sia più un minimo di rigore nel determinare i contenuti di questa legge.

In effetti, per quanto attiene alla questione delle lauree e quindi all'opportunità che i membri delle commissioni giudicatrici abbiano un titolo di studio ed una qualificazione professionale adeguati, pur ammettendo che negli enti locali vi siano una serie di funzionari apicali sprovvisti di laurea, mi sembra eccessivo sostenere in quest'Aula che si possa prescindere

per i membri delle commissioni dal possesso di qualsiasi titolo di studio. Così facendo si sorpassa ogni limite di decenza.

Infatti, un conto è che uno abbia fatto carriera perché è stato bravo, perché ha avuto lodevoli iniziative nel suo lavoro che gli consentono di raggiungere l'apice della carriera; un altro è che poi gli si chiedi di esaminare gli aspiranti di un concorso: il mestiere non è tutto! Non è possibile che noi, in una legge che vogliamo spacciare per un prodotto originale di questa Assemblea, ci presentiamo, poi, con commissioni, dove, non dico dovremmo avere la presenza solo di membri laureati, ma quanto meno, cercare di far sì che i componenti siano almeno diplomati.

Diversamente non comprenderei per quale motivo sarebbe necessario porre una separazione tra politica e amministrazione, quando, poi, non si sa bene a chi si affida l'espletamento dei concorsi. Ecco perché ribadisco la necessità di introdurre almeno uno sbarramento costituito almeno dal diploma.

Si potrebbe così consentire anche, ad esempio, ad un geometra di essere presente nelle commissioni di concorso. Questo mi starebbe anche bene.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprezziamo lo spirito che anima questo emendamento, ma anche quello precedente a firma dell'onorevole Piro, perché, in effetti, sottendono una motivazione che tende a qualificare quanto più possibile le commissioni. Tuttavia non condividiamo l'emendamento per una serie di considerazioni. Innanzitutto si tratta di tenere conto del fatto che esistono circa 400 comuni in Sicilia e che moltissimi fra questi sono piccoli comuni, difficilmente raggiungibili. Quindi si tratta di centinaia di migliaia di commissioni che devono formarsi e, di conseguenza, esiste anche un aspetto pratico di cui il legislatore deve tenere conto.

Del resto, il problema di creare delle commissioni qualificate, sempre ed in ogni caso, anche, ad esempio, per un concorso al posto di cuoco, senza con ciò voler fare dell'ironia, potrebbe portare a delle situazioni paradossali.

Per rimanere al caso del nostro cuoco, potremmo, ad esempio, non trovare mai dei cuo-

chi laureati da inserire nelle commissioni e, quindi, trovarci nell'impossibilità di espletare il concorso.

Credo che già la Corte costituzionale abbia chiarito i termini della questione con una sentenza. Si tratta di trasfondere i contenuti della sentenza in una legge. D'ora in avanti non potranno esserci nelle commissioni componenti che abbiano titoli inferiori a quello per il quale si mette il posto a concorso.

Del resto le preoccupazioni che sono state sollevate dai deputati proponenti l'emendamento, secondo me, non hanno ragione d'essere. Infatti, al successivo comma 5 (e se questo non dovesse essere approvato è già pronto un emendamento ad un altro articolo, credo l'articolo 6) è chiarito che i criteri per la formazione degli albi vengono fissati con decreto, previo parere della competente Commissione legislativa. Mi sembra, pertanto, che sotto l'aspetto pratico esista la sede in cui affrontare la materia in guisa che queste piccole questioni possano essere corrette. Del resto arrivare a prevedere nella legge prescrizioni così dettagliate, equivarrebbe ad uscire fuori dal seminato e andare oltre i compiti cui siamo stati chiamati dopo la nota sentenza della Corte costituzionale. Ecco le ragioni per le quali voteremo contro l'emendamento a firma D'Urso, Gueli ed altri.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento della Commissione: *sopprimere al comma 5 le seguenti espressioni: «secondo criteri e procedure stabilite con decreto del Presidente della Regione previo il parere della I Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana».*

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Signor Presidente, l'emendamento è di carattere tecnico. Si tratta di evitare una ripetizione, perché la stessa disposizione è contenuta in un altro successivo emendamento. Ma se ciò crea dei problemi, possiamo anche lasciare le cose come stanno e ripeterle due volte. La Commissione ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

Si passa all'emendamento degli onorevoli Barba, Placenti e Stornello al sesto comma: *sostituire le parole «almeno 5 anni di anzianità nella qualifica» con le parole «almeno 3 anni di anzianità nella qualifica» e le parole «iscritti nei relativi albi professionali da almeno 5 anni» con le parole «iscritti nei relativi albi professionali da almeno 3 anni».*

BARBA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento anche a nome degli altri presentatori.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento degli onorevoli Capodicasa, D'Urso e Colombo al sesto comma: *aggiungere dopo le parole: «direttive o dirigenziali» le parole «ed in possesso di laurea».* Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento degli onorevoli D'Urso, Gueli, Aiello e Gulino aggiuntivo al comma sesto. La prima parte dell'emendamento, che recita: *aggiungere dopo le parole: «direttive o dirigenziali» le parole «ed in possesso di laurea»* è identica ad altro emendamento già respinto dall'Assemblea. Quindi è superata.

Pertanto, pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento degli onorevoli D'Urso ed altri: *aggiungere dopo le parole: «degli studi e» le parole: «docenti laureati»*. Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento della Commissione: *aggiungere dopo il sesto comma: «Nella prima applicazione della legge, per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo è previsto il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»*. La Commissione l'ha proposto. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento degli onorevoli D'Urso, Gueli, Aiello e Gulino: *dopo il settimo comma aggiungere il seguente comma 7 bis: «I consiglieri comunali e provinciali, nonché gli amministratori degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi banditi dagli enti di appartenenza»*.

Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento degli onorevoli D'Urso, Gueli, Aiello e Gulino: *dopo il comma 7 bis aggiungere il seguente comma 7 ter: «Nessuno può far parte contemporaneamente di più di due commissioni giudicatrici di concorso»*. Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento degli onorevoli D'Urso, Gulino e Gueli: *dopo il comma 7 ter, aggiungere i seguenti commi 7 quater e 7 quinquies: «Non possono chiedere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma quinto del presente articolo coloro i quali hanno superato il settantesimo anno di età. Al compimento del settantesimo anno di età cessano gli effetti dell'iscrizione negli elenchi»*.

Coloro i quali sono stati estratti a sorte prima del compimento del settantesimo anno di età possono essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici di concorso, anche se superano il predetto limite di età prima della nomina».

AIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO. Ritiro l'emendamento anche a nome degli altri firmatari.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento della Commissione: *sostituire il comma 9 con il seguente*: «La seduta in cui si provvederà al sorteggio dei componenti delle commissioni è resa nota mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione ed all'albo dell'ente. Della stessa verrà data ogni altra preventiva e massima pubblicità possibile».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, è sorto un problema nella trascrizione del comma perché il comma sostitutivo dice: «La seduta in cui si provvederà al sorteggio dei componenti le commissioni è resa nota mediante avviso...». In realtà si era rimasti d'intesa nella Commissione che fosse fatta la doppia specificazione, che la seduta è pubblica e che della data in cui si effettuerà la seduta viene data la massima pubblicità. Mentre così la dizione letterale del testo...

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Nel decreto sarà inserito questo.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Onorevole Presidente della Regione, onorevoli colleghi, io sono perplesso per quanto attiene alla pubblicità mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, perché non so se questo complicherà le cose in moltissimi comuni. Fra di noi ritengo che ci siano moltissimi amministratori i quali sanno benissimo cosa significhi chiedere la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e quanto tempo abbiamo a disposizione per il sorteggio di una commissione che deve avvenire all'interno dell'ente che ha bandito i concorsi. Riterrei più opportuno e più prudente lasciare solo nell'articolo che il sorteggio è reso pubblico tramite l'affissione all'albo dell'ente e disporre possibilmente una pubblicità con i mezzi locali di informazione...

PRESIDENTE. C'è l'emendamento del Governo.

GUELI... oppure ci potremmo attestare sull'emendamento del Governo, chiedendo al Presidente della Commissione di ritirare il proprio emendamento o di eliminare, quanto meno, il riferimento alla Gazzetta ufficiale.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. La Commissione si accinge a presentare un ulteriore emendamento al proprio emendamento.

PRESIDENTE. Se il testo coincide con quello presentato dal Governo, se ne può prescindere. L'emendamento del Governo recita così: *Alla fine del comma 9 dell'articolo 3, dopo le parole*: «massima pubblicità» *aggiungere le seguenti parole*: «mediante affissione all'albo degli enti interessati».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, la Commissione ha predisposto questo emendamento all'emendamento presentato dalla Commissione stessa: *inserire dopo le parole* «La seduta in cui si provvederà al sorteggio dei componenti le commissioni è pubblica ed è resa nota mediante avviso pubblicato all'albo dell'ente», *cassando il riferimento alla Gazzetta ufficiale*.

L'emendamento continuerebbe «Della stessa verrà data ogni altra preventiva e massima pubblicità possibile».

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento della commissione tenga conto dell'esigenza di dare la massima pubblicità e, per quanto riguarda le disposizioni della legge, la «massima pubblicità» è la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, cosa che oggi avviene per tutti i concorsi per i quali la Gazzetta ufficiale pubblica la data di svolgimento delle selezioni. Del resto chi presenta domanda di partecipazione ad un concorso si organizza in maniera tale da essere informato quando la Gazzetta ufficiale pubblica le date della preselezione

o dell'esame. La Gazzetta ufficiale pubblica, infatti, anche le date degli esami (ne ho letta una alcuni giorni fa che pubblicava le date degli esami da qui ad un anno perché gli esaminandi erano circa 900). Il problema, semmai, è quello di risolvere la questione della tempestività della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Dicevo, se il problema rimane quello di dare pubblicità al giorno del sorteggio dei componenti delle commissioni, dobbiamo scegliere modi certi di pubblicità, che non possono essere quelli dell'affissione all'albo dell'ente.

Negli albi municipali di avvisi affissi contemporaneamente ne vediamo 50 e può anche avvenire che quello che ci interessa venga coperto da un altro, per cui la pubblicità è solo teorica. Inoltre chi, abitando a Palermo, partecipa ad un concorso al comune di Misilmeri o di Castrolibero è costretto ad andare ogni giorno a vedere se all'albo comunale di quel comune sia stato affisso l'avviso del giorno in cui si sortegnerà la commissione.

Né a questo inconveniente sopperisce il fatto che «verrà data ogni altra preventiva e massima pubblicità possibile». Che significa? Qual è questa preventiva e massima pubblicità? Preventiva che significa? Un giorno prima?

Che significa «possibile»? Secondo le disponibilità di diffusione locale che ha il comune? Le radio locali? Le televisioni locali? I manifesti murali nel comune? C'è estrema indeterminatezza dal momento che tutto viene lasciato alla discrezionalità degli amministratori comunali. Ma al concorso possono partecipare cittadini provenienti da tutta Italia. Per questi motivi ritengo che non si debba togliere l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ma semmai di aggiungere un comma nel quale si stabilisca che la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale avvenga entro *tot* giorni dal loro ricevimento, come si fa per i bandi di gara delle opere pubbliche; o, se non si accetta tale soluzione, si dovrebbe fare riferimento esplicito alla pubblicazione sui giornali. Bisogna disporre un metodo di pubblicità adeguato, se no si rischia di far svolgere un sorteggio, cosiddetto pubblico, ma in realtà conosciuto da quattro amici.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha presentato il seguente emendamento mo-

dificativo dell'emendamento della stessa Commissione al comma 9 dell'articolo 3:

Dopo le parole: «commissioni è» aggiungere le parole: «pubblica ed è»; sopprimere le parole: «nella Gazzetta ufficiale della Regione ed».

Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione, all'emendamento della stessa Commissione al nono comma.

Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa alla votazione dell'emendamento della Commissione nel testo risultante. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento della Commissione:

al comma 12 sostituire le parole: «determinate nel decreto assessoriale di cui all'articolo 6» con le seguenti: «determinate nel decreto di cui all'articolo 6».

Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento degli onorevoli Capodicasa, D'Urso, Bartoli, Colombo e Gulino:

sostituire il comma 13 dell'articolo 3 con il seguente: «Restano comunque validamente

costituite le commissioni nominate dopo la scadenza del termine di cui al comma 10 ed insediatesi prima della notifica del provvedimento assessoriale di cui al precedente comma».

Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Non lo comprendiamo e quindi siamo contrari.

D'URSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. L'emendamento sostitutivo non modifica affatto il senso dell'originario comma tredicesimo dell'articolo 3. In effetti il comma tredicesimo va letto in relazione al decimo comma, nel quale è indicato il termine entro cui occorre procedere alla nomina della commissione. Si è voluto fare emergere questo collegamento aggiungendo le parole: «dopo la scadenza del termine di cui al decimo comma ed insediatesi prima della notifica del provvedimento assessoriale di cui al precedente comma».

PRESIDENTE. Con questo chiarimento, qual è il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento della Commissione: *sopprimere il comma 15 dell'articolo 3*.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, sono a conoscenza che la Commissione ha presentato

l'articolo 11 *bis* che recita «Le disposizioni della presente legge concernenti i concorsi per le assunzioni ai posti previsti dall'articolo 3 non si applicano alle Unità sanitarie locali», con una formulazione più chiara che non lascia residui dubbi. Tuttavia vorrei pregare lei, signor Presidente, affinché, in ossequio al nostro Regolamento, faccia presente che questa votazione sull'emendamento soppressivo non è preclusiva per qualsiasi altra.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento?

TRINCANATO. No, a termini di regolamento perché se lei ammette la preclusione, quella norma dell'articolo 11 non potrà più essere votata.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto di queste precisazioni dell'onorevole Trincanato. Il parere del Governo sull'emendamento?

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 6 marzo 1991, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni

II — Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:

numero 116: «Iniziativa presso il Governo nazionale affinché le imprese italiane, ed in particolare quelle siciliane, partecipino all'opera di ricostruzione del Kuwait», degli onorevoli Bono, Cristaldi, Cusimano, Paolone, Ragno, Tricoli, Virga e Xiumè.

III — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni (Rubrica «Beni culturali»):

numero 1718: «Interventi di restauro e di tutela dei "Santoni" di contrada Santicello di Palazzolo Acreide (Sr)», dell'onorevole Bono;

numero 1880: «Restauro della chiesa di S. Giuseppe nel comune di Villafranca Sicula (Agrigento)», dell'onorevole Palillo;

numero 2135: «Delucidazioni in ordine alla campagna di scavi archeologici avviata in contrada "Spinagallo" di Siracusa», dell'onorevole Piro.

IV — Discussione dei disegni di legge:

1) «Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione» (942 - 905 - titolo III/A) (seguito);

2) «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai

documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell'attività amministrativa» (952 - 905 titolo I - 820 titolo VI - 683 - 150 titolo III/A);

3) «Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 24, recante "Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica"» (954/A);

4) «Integrazione dell'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, numero 87, concernente i comitati di gestione delle unità sanitarie locali» (943/A).

V — Elezione di nove esperti del Consiglio regionale di sanità.

La seduta è tolta alle ore 20,10.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo